

sicurezza a cavallo, i loro gradi e stipendi, nonchè il concorso dei comuni nella spesa pel loro mantenimento, esclusa quella di casermaggio, che resta a carico delle guardie stesse, saranno regolati colle norme prescritte dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B.

« Pel riparto della quota spettante ai comuni nella spesa suddetta, che sarà determinata in base alla rispettiva popolazione e al contingente principale dell'imposta fondiaria, saranno i medesimi riuniti in consorzio, e, con regolamento da approvarsi con decreto reale, sarà stabilito il luogo di residenza delle guardie loro assegnato. »

ROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

ROMEO. Tre minuti solamente...

MINISTRO DELL'INTERNO. E son già troppi!

ROMEO... per presentare un'aggiunta all'articolo 1, quante volte l'onorevole ministro dell'interno la trovasse utile, come la ritengo io, nell'interesse del servizio. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

ROMEO. Io proporrei quest'aggiunta: « Gli ufficiali e bass'ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, come ufficiali di polizia giudiziaria, avranno le stesse attribuzioni degli applicati di pubblica sicurezza. »

Lo scopo di questo corpo essendo principalmente quello di prestar servizio nelle campagne, io credo che il dare queste attribuzioni agli ufficiali e bassi ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo tornerebbe utilissimo pel servizio.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che la proposta dell'onorevole Romeo sia inutile. Le attribuzioni di questi agenti e dei loro graduati sono conformi a quelle degli altri ufficiali e agenti di sicurezza pubblica dello Stato che trovansi in parità di condizioni. Sarebbe, mi permetta di dirlo, una inutile complicazione; e io credo che la legge, come è adesso, provveda sufficientemente.

Io prego quindi vivamente l'onorevole Romeo di voler prescindere dalla sua aggiunta. Che se in avvenire sorgesse qualche dubbio e si dovesse riformare questo corpo in modo da renderne più efficace l'azione, il Governo avviserebbe ad altri provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE RENZIS, *relatore*. Io vorrei fare osservare all'o-

norevole Romeo questo: che lo scopo principale del disegno di legge è quello per l'appunto di mettere la Sicilia nella condizione di tutte le altre provincie del regno; val quanto dire, trasformare queste guardie di pubblica sicurezza a cavallo in guardie di pubblica sicurezza come tutte le altre. Il primo articolo di questo disegno di legge fa sì che non vi sarà più disparità di corpo, ma solamente una disparità nel pagamento.

Ora, siccome la questione del pagamento dipende dalle questioni del bilancio dello Stato, appena le condizioni del bilancio potranno essere migliorate, indubitatamente il ministro dell'interno provvederà a togliere o i cavalli o il peso che ne gravita sui comuni. Qualunque aggiunta che si facesse al disegno di legge riguardo alla condizione peculiare delle guardie, non condurrebbe allo scopo di unificare il corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ecco la ragione per cui l'aggiunta da lui proposta non può essere accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Qui assolutamente non faccio questione di bilancio, perchè la mia proposta non si riferisce nè ad aumento, nè a diminuzione di spesa. Sono poi costretto a far notare all'onorevole presidente del Consiglio che le guardie di pubblica sicurezza a cavallo, essendo equiparate alle guardie di pubblica sicurezza a piedi, non avranno altre attribuzioni se non quelle date agli agenti di sicurezza pubblica dal capo I, titolo III del Codice di procedura penale.

Ora, sono ben diverse le attribuzioni di polizia giudiziaria accordate agli applicati di pubblica sicurezza e stabilite dal capo III, titolo II dello stesso Codice. Io credo che con questa mia proposta si sarebbe fatta qualche cosa di utile e di vantaggioso; ma dal momento che l'onorevole presidente del Consiglio ritiene la mia proposta inutile perchè questi ufficiali e bass'ufficiali di pubblica sicurezza sarebbero equiparati agli applicati di sicurezza pubblica, quantunque io non credea che questo sia, nondimeno accetto la dichiarazione dell'onorevole ministro, e mi taccio.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'articolo 1 che ho letto.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. Le guardie a cavallo, pel tempo in cui in tale qualità prestano servizio, avranno una indennità ragguagliata all'importare del loro stipendio per la provvista e mantenimento del cavallo che, sulla base sopra indicata, sarà pure per metà a carico dei comuni.